## Varie su articolato DM173/16 - Gruppo A

Si segnala la necessità di introdurre nel DM 173/2016 le modalità per l'utilizzo, in ambiente marino e attiguo, dei sedimenti fluviali. Si ricorda a tal fine la nota della Direzione RIN del MATTM prot. n. 2967 del 20.02.2018 a oggetto "Inquadramento dei materiali rimossi dagli alvei di fiumi, torrenti e laghi per ragioni di sicurezza idraulica". La lettura di detta nota da parte dello scrivente ufficio è la seguente. In linea generale per quanto riguarda i dragaggi, intesi nell'accezione più ampia, trova applicazione la normativa speciale dei DM 172 e 173 del 2016. Nel caso si dovesse presentare una fattispecie non disciplinata dai DM 172 e 173 trova applicazione il DPR 120. Quanto enunciato è rafforzativo delle previsioni contenute nei DM 172 e 173; si ricorda che lo stesso DPR 120 non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del TUA. La nota del RIN ribadisce (era già contemplato dal D. Lgs 205/2010) che i sedimenti fluviali scavati a fini di funzionalità idraulica/sicurezza sono soggetti alle previsioni dell'art.184bis del TUA (sottoprodotti). Ai fini art.109 TUA, se tali sedimenti soddisfano tutte le condizioni del 184bis, nulla vieta di utilizzarli per ripascimento (lato sensu), fatta salva l'applicazione della normativa speciale DM 172 e 173. Le "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.17 comma 1 lettere e) f) della LR Toscana n.80/2015" di cui alla DGR Toscana n.304/2018 sono in linea con la nota del MATTM-RIN.

Come già richiesto via e-mail il 07.01.2020 si richiedono, anche al fine di completa informazione, i verbali degli incontri dell'osservatorio del 11.11.2019 e 12.12.2019 nonché dei futuri incontri. Si richiede inoltre, richiamate anche le funzioni dell'osservatorio declinate nel decreto istitutivo e nel regolamento, che le comunicazioni e.mail siano inviate con evidenza di tutti gli indirizzi e-mail delle altre Regioni e non "per conoscenza riservata", in modo da poter conoscere e potersi confrontare con i colleghi che si occupano di dette materie.

Infine, ci sembra l'occasione giusta per porre in evidenza una forte esigenza della nostra Regione, che pensiamo, tuttavia, possa essere condivisa anche dalle altre: da un lato il deficit degli apporti fluviali alla costa, seppur in concomitanza con altri fattori, ha aggravato enormemente il problema dell'erosione costiera, dall'altro i problemi legati al rischio idraulico sono sempre più attuali e le conseguenze drammatiche. In questo contesto ci appare di preminente importanza l'adozione di una norma tecnica che disciplini il riutilizzo dei sedimenti derivanti dal risezionamento degli alvei fluviali.

In una nota il MATTM ha evidenziato che a tali sedimenti, in assenza di una disciplina specifica, si applica il DPR 120/2017 (terre e rocce da scavo) il quale, tuttavia, come è noto, non prevede le analisi ecotossicologiche. L'applicazione del DM 173/2016 ai materiali di escavo fluviale, d'altro canto, non è giuridicamente né scientificamente corretta. Ne consegue l'urgenza di collaborare al fine di puntualizzare un approccio tecnico scientifico e giuridico amministrativo condiviso e valido che consenta di ottenere il duplice obiettivo di mitigare il rischio idraulico e contrastare l'erosione costiera.

Nel caso dei ripascimenti di spiaggia emersa con materiale proveniente da dragaggio, il DM regolamenta in maniera puntuale le attività di caratterizzazione chimica ed ecotossicologica da eseguire, utili alla determinazione delle classi di qualità per la verifica dell'idoneità al ripascimento. Va però evidenziato che molte volte, soprattutto per interventi in emergenza (es. mareggiate a ridosso o nel mezzo del periodo balneare) vengono fatti ripascimenti con sabbia "acquistata" proveniente o da cava o da impianti di recupero (end of waste) il cui unico requisito all'idoneità sembra essere, di fatto, il rispetto il rispetto delle CSC di Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed il rispetto dei limiti alla cessione (per il materiale proveniente da impianti da recupero); in questi casi non risultano essere necessarie analisi ecotossicologiche.

Si chiede pertanto di valutare tale discrasia rivedendo la necessità di una valutazione con i criteri dell'analisi ponderata per i ripascimenti di spiaggia emersa con materiali provenienti dal dragaggio, uniformando le valutazioni a quando avviene già con il materiale "acquistato".

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti all'interno della Sacca di Goro (area lagunare ricompresa nelle acque di transizione come riportato nell'Allegato 8 della D.G.R. 1781/2015), che consistono generalmente in movimentazioni interne di sedimenti per favorire la circolazione idrodinamica interna o per livellare i fondali delle aree in concessione per renderli maggiormente produttivi, si è convenuto che non risultino disciplinati dal

Decreto Ministeriale 173/2016 nelle more di uno specifico pronunciamento della Regione in merito a queste specifiche tipologie di interventi ambientali realizzati in ambienti lagunari, in considerazione del fatto che tale Decreto definisce i criteri e le modalità per il rilascio di tre tipi diversi di autorizzazioni:

- immersione deliberata in mare oltre le 3 mn (art. 4)
- ripascimento della spiaggia emersa/sommersa (art. 5) immersione in ambiente conterminato (art. 5)

mentre nella Sacca i materiali oggetto di scavo vengono generalmente utilizzati per la costruzione di strutture naturali (dossi, velme o barene) o distribuiti all'interno delle concessioni per la molluschicoltura per eseguire un miglioramento della morfologia, della tessitura e qualità del fondale; pertanto nessuna di queste tipologie è riconducibile ai casi sopra riportati.

Altresì si ritiene che, al momento, tali interventi ricadano nelle casistiche dell'art. 185 punto 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 che recita: "Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. ".

Difatti la Sacca di Goro rientra nella definizione di acqua superficiale data dall'art.54, punto 1, lettera c) del Decreto Legislativo medesimo (acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere.....).

Ne consegue quindi che gli interventi sopra citati possano essere effettuati a condizione che sia provata la non pericolosità dei sedimenti escavati.

Varie su articolato DM173/16 - Gruppo A

Le modalità ed i criteri tecnici per l'autorizzazione ambientale disciplinate dal D.M. n. 173/2016, riguardano esclusivamente i sedimenti di origine marina.

Dall'analisi dei procedimenti attivati da questa Regione, non si riscontrano correlative norme ovvero linee guida a livello nazionale che disciplinano le modalità ai fini dell'utilizzo di sedimenti di origine fluviale esterni al sistema litoraneo (da asportare anche ai fini del ripristino e sicurezza idraulica) da destinare all'ambiente marino-costiero, anche in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 152/2006 riporta gli standard di qualità per le acque superficiali interne, per le acque marino costiere e di transizione e per i sedimenti marino-costieri e di transizione, ma non riporta nessuna indicazione circa i materiali di origine diversa quali fiumi e torrenti.

Fermo restando la disgiunzione del regolamento in esame con la complessa norma in materia di autorizzazione all'estrazione di materiali litoidi per il regolamento dei corso di fiumi e torrenti, destinati ad incidere anche sul buon regime delle acque e sulla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, si chiede se sia condividibile una scelta precauzionale volta ad applicare le disposizioni del D.M. n. 173/2016 ai fini del conseguimento della classe di qualità dei materiali scavati dall'alvei dei fiumi, e, sulla base di questa, verificare la compatibilità degli stessi al ripascimento delle spiagge.

Inoltre, qualora ci si trovi in presenza di area di escavo di sedimenti di origine fluviale esterni al sistema litoraneo, in assenza di normativa, si chiede se sia condivisibile una scelta precauzionale volta ad applicare il termine massimo di 3 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

L'art. 10 comma 3 del D.M. n. 173/2016, mantiene in vigore tutte le disposizioni contenute nel D.M. 24/01/1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine.

Qualora ci si trovi in presenza di area di escavo/dragaggio non portuale, non sussistendo indicazioni del termine di validità delle risultanze analitiche nel D.M. 24/01/1996, si chiede se sia condivisibile una scelta precauzionale volta ad applicare il termine massimo di 3 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

Analogamente, in presenza di area di escavo/dragaggio in area portuale, non sussistendo indicazioni del termine di validità delle risultanze analitiche nel D.M. 24/01/1996, si chiede, se sia condivisibile, trattandosi di aree portuali in genere, l'applicazione di un termine massimo di 2 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

Il termine di validità delle autorizzazioni disposto - dall'art. 4, comma 9 - in 36 mesi (su richiesta eventualmente prorogabile di ulteriori 36), è del tutto inadeguato alla luce delle complessità previste nel procedimento autorizzativo (D.Lgs 152/2006) nonché di quelle per l'affidamento degli appalti (D.Lgs 50/2016), in considerazione degli ingentissimi costi che l'Amministrazione procedente è tenuta a sostenere (proprio per la peculiarità delle analisi richieste).

Si suggerisce di modificare il testo normativo prevedendo l'estensione della validità delle autorizzazioni per "l'intera durata dei lavori di escavo".

Non sono trattate le movimentazioni di sedimenti per quantitativi inferiori a 20 m3/m nell'ambito di uno stesso "sito" (art.2 lettera g) e occorrerebbe definire il "sito" e specificare se per questo tipo di interventi sia necessario o meno presentare istanza di autorizzazione (oppure solo una comunicazione).

L'applicazione del DM ha comportato un aumento dei costi per analisi di caratterizzazione dei sedimenti. In tale ottica alcuni Comuni hanno chiesto la possibilità di applicare il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamenti dei pescherecci, trattando invece l'area turistica col Percorso II.

Il DM prevede anche la caratterizzazione dei siti di destinazione, con la stessa metodica da utilizzare per le sabbie dragate. Anche questo ha comportato un notevole impegno economico.

Problematiche nel dragaggio dei canali portuali per le aste a monte dei ponti. Occorre organizzarsi con stazione di deposito temporaneo e quindi prevedere questa fattispecie nel DM.

Non sono disciplinate tutte le casistiche che si presentano nella realtà e pertanto risulta problematico gestire i casi non disciplinati come ad es. ripascimento con sabbie recuperate dal trattamento di vagliatura dei rifiuti spiaggiati o con sabbie provenienti da scavi, sabbie recuperate sulle strade dopo tempeste di vento, ecc..

La produzione annuale di sedimenti rimossi dai porti turistici italiani (normalmente puliti) ammonta alla quantità di 250.000 metri cubi, molto modesta se rapportata agli 8500 km di coste, queste quantità non potrebbero giustificare un regime agevolato e differenziato, dal punto di vista delle procedure e delle cautele, per quei porti e quelle darsene che sono esclusivamente o prevalentemente dedicati alla nautica da diporto?

Un primo elenco di tematiche segnalate riguardano l'estensione dell'ambito di applicazione del DM173 o una migliore armonizzazione con altre normative specifiche:

- dragaggio e riutilizzo dei sedimenti fluviali. Necessità di individuare una norma tecnica (ovvero di estendere con le opportune modifiche il dm 173/2016) per la gestione e l'utilizzo di sedimenti derivanti dal ripristino delle sezioni di deflusso fluviale.
- ripascimenti della spiaggia emersa con materiali di cava o in analogia con le norme che regolamentano i materiali di cava;
- dragaggi e riutilizzo dei sedimenti in ambienti di transizione;
- validità delle analisi per il regolamento su cavi e condotte;
- come regolamentare le operazioni di ripristino arenili con quantitativi inferiori a 20 m3/ml (Nel DM non sono trattate le movimentazioni di sedimenti per quantitativi inferiori a 20 m3/m nell'ambito di uno stesso "sito" (art.2 lettera g) e occorrerebbe definire il "sito" e specificare se per questo tipo di interventi sia necessario o meno presentare istanza di autorizzazione (oppure solo una comunicazione).;
- regolamentazione del "deposito temporaneo", talvolta necessario per il riutilizzo delle sabbie di dragaggio
- regolamentazione dei ripascimenti anche nel periodo estivo, con particolari cautele, in caso di necessità di ripristino del passaggio delle imboccature dei porti.

Si chiede inoltre un chiarimento sul concetto di rimodellamento dei fondali, di cui alla lettera f dell'art. 2 del DM 173/2016, rilevato che lo stesso, vista la nota del MATTM (PNM 18371 dd. 31.07.2019), risulterebbe sinonimo di ripristino della quota del fondale del porto. Si chiede pertanto all'osservatorio quali siano le motivazioni di ordine tecnico che stanno alla base del suddetto concetto ovvero quale sia la quota del fondale del porto da utilizzare come riferimento per interventi di rimodellamento. Andrà altresì chiarito il quantitativo di sedimenti che potranno essere considerati come spostamenti in ambito portuale, considerando quanto riportato nella nota richiamata sopra ovvero che "gli spostamenti di cui alla lettera f dell'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto n. 173 del 2016 poiché trattasi di movimentazioni del tutto residuali".

## Integrazione relativa alle osservazioni pervenute dalle regioni con documentazione 2020.

Nel DM 173/06 non vengono previsti casi per i quali è necessario agire in somma urgenza ed indifferibilità (ad esempio per pericoli per la navigazione), talora segnalati e richiesti dalla capitaneria di porto, per i quali non vi sono i tempi sufficienti ad effettuare la caratterizzazione prevista dalla norma. Si potrebbe suggerire di prescrivere il prelievo di campioni in corso d'opera per le analisi da effettuare successivamente, prevedendo eventualmente un sito di deposito temporaneo, in attesa della classificazione e conseguente deposizione definitiva del materiale.

(Nota Osservatorio: se il MiTE intende inserire nuovamente la "somma urgenza" tra i casi di movimentazione, l'Osservatorio è disponibile a fornire il supporto per eventuali indicazioni tecniche, privilegiando l'intervento immediato e caso x caso da parte degli enti locali preposti al controllo)

Il DM 173/2016 non disciplina tutte le casistiche che si presentano nella realtà; pertanto risulta problematico gestire i casi non disciplinati (es. ripascimento con sabbie recuperate dal trattamento di vagliatura dei rifiuti spiaggiati o con sabbie provenienti da scavi, sabbie recuperate sulle strade dopo tempeste di vento, ripascimento derivante da sabbie di giacimenti off-shore).